12 NOVEMBRE 2026

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA

CONFERENZA UNIFICATA

12 novembre 2026

Punto 9) all'o.d.g.:

DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2026, N. 177, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ISTRUTTORIE AMBIENTALI, LA GESTIONE DEI PROBLEMI CLIMATICI, L'ECONOMIA CIRCOLARE E LE BONIFICHE (AC 3133)

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

- **Tipologie di intervento**

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento agli interventi strutturali di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions)».

Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare l'orientamento degli interventi previsti dall'articolo 2 verso misure strutturali di adattamento climatico urbano, valorizzando il ruolo delle infrastrutture verdi e blu e delle soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions).

L'integrazione proposta al comma 1, lettera d), intende promuovere una maggiore attenzione alla mitigazione delle isole di calore urbane, al raffrescamento degli spazi pubblici e alla realizzazione di interventi capaci di accrescere la resilienza dei contesti urbani agli effetti dei cambiamenti climatici. In tale prospettiva, si favorisce un approccio integrato alla pianificazione e alla realizzazione degli interventi, che coniughi la riqualificazione degli spazi urbani, il miglioramento della qualità ambientale e la riduzione delle vulnerabilità climatiche.

- **Governance e gestione del fondo**

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo le parole*: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti*: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

b) *al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole:* «non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento» *con le seguenti:* «non abbia avviato la procedura di aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento»;

Motivazione

Il fondo è destinato solo ai Comuni: criteri di accesso, massimali e casi di revoca vanno condivisi nella sede istituzionale propria. La previsione di revoca del finanziamento nel caso in cui entro 180 giorni dalla concessione il Comune non abbia assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, è un tempo troppo stretto. Si ritiene più opportuno legare tale provvedimento di autotutela al mancato avvio delle procedure di aggiudicazione.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata SEGRETERIA

- **Semplificazione procedimentale per gli interventi comunali di forestazione e rinaturalizzazione**

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di favorire gli interventi realizzati dai Comuni per far fronte alle criticità ambientali e climatiche di cui al presente articolo, mediante la messa a dimora e la sostituzione di alberi e arbusti e la rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, anche in forma associata e indipendentemente dall'accesso alle risorse di cui al presente articolo, qualora detti interventi non rientrino tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e risultino conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, il Comune trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente una relazione tecnica attestante tale conformità. In deroga alle disposizioni del medesimo decreto, la relazione tecnica consente la realizzazione degli interventi senza necessità di un ulteriore atto autorizzativo della Soprintendenza, ferma restando l'applicazione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-ter. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al comma 4-bis, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di intervento ammesse alla procedura di cui al medesimo comma, in relazione alle caratteristiche degli interventi e al loro impatto paesaggistico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica e sono adottate linee di indirizzo nazionali volte a favorire l'applicazione uniforme della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili.

4-quater. Ai fini dell'accelerazione e dell'armonizzazione dei procedimenti relativi agli interventi di cui al comma 4-bis, i Comuni possono istituire tavoli tecnici permanenti con la partecipazione delle Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, delle Regioni, finalizzati alla definizione preventiva di criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Motivazione

La proposta mira a coniugare la semplificazione amministrativa con la salvaguardia dei valori paesaggistici e storico-architettonici, promuovendo criteri omogenei, un maggiore coordinamento istituzionale e condizioni più favorevoli alla realizzazione degli interventi comunali di forestazione e rinaturalizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili e della normativa vigente.

È noto il contributo delle alberature e delle infrastrutture verdi al miglioramento della qualità ambientale e alla resilienza dei territori. Le chiome degli alberi garantiscono ombreggiamento e contribuiscono a mitigare l'effetto isola di calore nelle aree urbane, riducendo l'esposizione degli spazi pubblici alle alte temperature. Allo stesso tempo, gli apparati radicali e la capacità

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza Unificata SEGRETERIA

del suolo vegetato di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche contribuiscono alla regolazione del deflusso superficiale e alla riduzione del rischio di allagamenti e, in determinati contesti, di fenomeni di dissesto idrogeologico. La messa a dimora e la sostituzione delle alberature e gli interventi di rinaturalizzazione rappresentano pertanto strumenti importanti per migliorare la vivibilità degli spazi urbani e rafforzare la capacità dei territori di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici.

La proposta emendativa è finalizzata a favorire la realizzazione, da parte dei Comuni, degli interventi di messa a dimora e sostituzione di alberi e arbusti e di rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, quali misure utili a fronteggiare le criticità ambientali e climatiche che interessano i territori.

L'esperienza degli enti locali evidenzia come la realizzazione di tali interventi possa incontrare difficoltà procedurali nei contesti sottoposti a tutela paesaggistica, anche in ragione delle differenti interpretazioni delle prescrizioni applicabili e delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze territorialmente competenti. Tali criticità possono determinare ritardi o impedimenti nella realizzazione di interventi di interesse pubblico, anche quando finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e degli spazi urbani.

In questo quadro, la proposta introduce una procedura volta a favorire una maggiore certezza dei percorsi amministrativi per gli interventi che non rientrano tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 e che risultano comunque conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico o alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici. La procedura è applicabile agli interventi realizzati dai Comuni, anche in forma associata, indipendentemente dall'accesso alle risorse del Fondo previsto dall'articolo 2, così da non limitarne l'utilizzo ai soli progetti finanziati attraverso tale strumento.

La proposta prevede inoltre l'adozione di un decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, per individuare le tipologie di intervento ammesse, in relazione alle loro caratteristiche e al relativo impatto paesaggistico, nonché per definire le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica comunale e gli indirizzi nazionali necessari a favorire un'applicazione uniforme della procedura sul territorio nazionale.

È altresì prevista la possibilità per i Comuni di istituire tavoli tecnici permanenti con le Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, con le Regioni, allo scopo di concordare preventivamente criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare attenzione alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferenza Unificata
SEGRETERIA